

STATUTO DELLA "FONDAZIONE RENCO - ENTE DEL TERZO SETTORE"

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'- DURATA

1.

Su iniziativa della Società RENCO S.P.A., premesso:

- che Rinaldo Gasparini era un imprenditore italiano, fondatore della Renco S.p.A. di Pesaro, molto legato all'Africa ed in particolare a Zanzibar e alla sua popolazione. Fin dal 2010, si è impegnato in progetti a sostegno della salute e dell'educazione delle comunità africane locali laddove la Renco avviava le proprie attività di impresa dando lavoro alle popolazioni locali,
- che l'idea di Rinaldo Gasparini è sempre stata quella di sostenere le comunità dislocate soprattutto nelle aree rurali, dove vivono le fasce più svantaggiate della popolazione, in genere trascurate dai grandi programmi di sviluppo.
- che il lavoro che da sempre Rinaldo Gasparini e Renco hanno voluto promuovere è stato quello di concentrarsi su interventi ad alto impatto che siano riconosciuti, a livello globale, per la loro efficacia nella lotta alla mortalità materno infantile e nell'educazione dell'infanzia, tutto ciò premesso:

è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE RENCO - ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata: "FONDAZIONE RENCO - ETS", - Ente Filantropico, con sede in Pesaro, c/o Villa Molaroni, Via Pola n.9.

Sino all'operatività del Registro Unico del Terzo Settore e conseguente iscrizione della Fondazione la stessa utilizzerà la denominazione di " FONDAZIONE RENCO ", non potendo utilizzare la locuzione "ente del terzo settore" e l'acronimo "ETS", nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, sino a tale iscrizione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non ripartisce utili, neanche indirettamente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

2.

La Fondazione, in conformità al fine di contribuire a perseguire il bene comune, di coesione e protezione sociale, favorendo il pieno sviluppo della persona umana in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, ha carattere di ente filantropico e persegue finalità di sostegno e supporto, nelle sue diverse forme.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- adoperarsi per educare alla libertà, affinché i bambini di oggi possano essere gli adulti liberi di domani;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai

sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117, cd. Codice del Terzo Settore.

A fianco dell'istruzione di base e alla possibilità di imparare un mestiere trova spazio la soddisfazione dei bisogni primari ed in particolare cibo, alloggio, vaccinazioni e cure mediche.

In questo modo scopo della Fondazione è quello di rendere possibile a migliaia di bambini di paesi svantaggiati il raggiungimento di un'autonomia per una vita da adulto libero e rispettoso dei valori universali dell'individuo e sempre nella salvaguardia delle tradizioni culturali e religiose locali.

Per perseguire questo obiettivo la "Fondazione Renco" si propone:- l'assunzione di impegni nel lungo periodo per verificare l'efficacia dell'intervento;

- la realizzazione di interventi concreti e duraturi per sviluppare e creare valore aggiunto negli ambiti locali dove interviene;

- la trasparenza nelle attività seguite e la costante verificabilità dell'avanzamento dei progetti;

- la collaborazione con partners di comprovata esperienza nel settore della solidarietà.

Le richieste di finanziamento dei progetti sono scelti sulla base della attinenza alla mission della Fondazione nella sua attività di sostegno all'infanzia disagiata nel Mondo ed in particolare nei paesi in via di sviluppo.

Nello svolgimento della sua attività, la Fondazione sviluppa ogni forma di collaborazione con istituzioni, anche pubbliche, che perseguano analoghe finalità.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può svolgere, in conformità con gli scopi istituzionali, attività commerciali non prevalenti ed accessorie ed ogni attività finanziaria e patrimoniale di natura mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile al perseguimento delle proprie finalità.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Essa svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale ed all'estero.

La missione istituzionale della Fondazione sarà svolta in conformità al regolamento che il Presidente predisporrà entro 120 (centoventi) giorni dalla costituzione e sottoporrà all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione è tenuta:

- all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- al divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 5 comma 1 D.Lgs 117 del 2017;
- al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

PATRIMONIO

3.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito mediante devoluzione in sede costitutiva eseguito da Renco s.p.a. a favore della "Fondazione Renco" della titolarità:

- della somma di denaro di euro 50.000,00 cinquantamila mediante assegno circolare di pari importo numero 6078284290-00 emesso in data odierna dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., agenzia 1 Pesaro,

- della somma di 34.682 (trentaquattromilaseicentoottantadue) azioni MPS quotate all'MTA di Borsa Italiana per un controvalore pari alla quotazione di chiusura della Borsa Italiana del 28/11/2018, di € 1,5725 euro per azione), pari ad € 54.537,45, quali depositate nel dossier titoli n. 7376/11010 intestato alla società "RENCO S.P.A." presso Monte dei Paschi di Siena S.P.A.

Il Fondo di gestione necessario a far fronte ai progetti

sarà alimentato:

- dall'eventuale remunerazione dei titoli devoluti e da ulteriori donazioni da parte di Renco S.p.a. o di altre società del gruppo Renco nonché da ogni ulteriore iniziativa per aumentare i soggetti sostenitori e finanziatori della Fondazione;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti ed espressamente destinati a patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme dello Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie,
- dagli avanzi di gestione e dalle somme non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dall'Unione Europea, da Istituzioni Internazionali, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e soggetti fisici o giuridici privati;
- da qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione privo di specifici vincoli di destinazione salvo diverse determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai contributi dei Promotori, e/o Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

La Fondazione per l'adempimento dei suoi compiti potrà altresì ricevere dai soggetti indicati nel presente articolo contributi destinati a sostenere gli oneri di gestione ovvero specificamente rivolti al finanziamento di particolari iniziative rientranti nei suoi scopi istituzionali.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

4.

Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Le cariche assunte dagli organi della Fondazione di cui al presente articolo sono a titolo gratuito, salva l'eventualità di compensi a favore dei componenti l'Organo di Controllo.

È previsto il rimborso delle spese, appositamente autorizzate e documentate, sostenute dai titolari delle cariche per lo svolgimento delle funzioni.

PRESIDENZA - LEGALE RAPPRESENTANZA.

5.

La carica di primo Presidente spetta di diritto, vita sua natural durante, al Fondatore Ing. Giovanni Gasparini il quale, tuttavia, potrà in ogni momento rinunciarvi.

Il Presidente è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di conferire procura.

Ove mancasse o venisse meno e rinunciasse l'attuale Presidente-Fondatore, la carica di Presidente sarà affidata a maggioranza dal Consiglio di amministrazione, scegliendo fra i suoi componenti.

Nell'ambito delle deleghe di funzioni previste nello Statuto, è altresì delegabile il correlativo potere di rappresentanza.

Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle singole adunanze;
- b) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- c) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si rendesse necessario;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le competenti autorità;
- e) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano nella carica o, in caso di parità, più anziano di età.

Il Presidente, inoltre, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che gli vengono conferiti dal consiglio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA - DURATA - POTERI

6.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di n. 2 (due) ad un massimo di n.5 (cinque) Consiglieri, così formato:

- Presidente della Fondazione;
- Vice Presidente della Fondazione nominato fra i consiglieri dal Fondatore all'atto della costituzione della Fondazione con funzioni vicarie in caso di impedimento del Presidente. In caso di assenza o mancanza del Fondatore, il Vice Presidente è nominato a maggioranza dal Consiglio di

Amministrazione;

- n. 3 (tre) Consiglieri nominati dal Fondatore all'atto della costituzione della Fondazione e successivamente mediante cooptazione da parte dei consiglieri in carica a maggioranza, su proposta del Presidente o di almeno due consiglieri.

Il numero dei suoi componenti può essere aumentato fino a 9 (nove), mediante cooptazione da parte dello stesso Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno due consiglieri, con la presenza e con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Tali componenti durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri per la gestione della Fondazione ed in particolare, salve le attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, il Consiglio:

- delibera sui programmi della Fondazione quali proposti dal Presidente e sulle iniziative specifiche sottoposte al suo esame dai Consiglieri;

- al termine dell'esercizio finanziario, che ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, ed, in casi di particolare necessità, anche nel periodo successivo a tale termine, fermo restando il limite di cui all'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità.

Si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017 e nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la fondazione è tenuta agli obblighi di redazione e pubblicazione del bilancio sociale di cui all'art.14 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

- delibera le modifiche dello Statuto, da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge:

- provvede all'organizzazione ed al governo amministrativo e finanziario della Fondazione, stabilendo le linee generali

dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività fondazionali;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni, liberalità e contributi;
- delibera in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili, mobili e finanziari;
- nomina l'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) ed il Revisore Legale dei Conti quando ricorrono i presupposti di legge attribuendone il relativo compenso, se riconosciuto;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
- delibera i regolamenti interni per la realizzazione della missione ed in genere tutti gli affari anche di straordinaria amministrazione che interessano la Fondazione, operando affinché i fini istituzionali siano scrupolosamente osservati;
- svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto e della legge.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio verranno fatte constatare da verbali trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno sottoscritti dal Presidente della riunione e da altro Consigliere con funzioni di segretario o da altro soggetto all'uopo incaricato dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente poteri decisionali in merito alle materie che saranno identificate per tipologia di operazioni o macro aree.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito tramite raccomandata r.r. o telefax o telegramma o email almeno cinque giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella di inizio della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato all'indirizzo della Fondazione così come risultante dal relativo atto costitutivo. In caso di variazione, sarà cura del Presidente inviare apposita comunicazione alla sede della Fondazione, ed ai membri degli organi della Fondazione, attraverso lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo da cui risulti il ricevimento dal quale far constare il nuovo indirizzo.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si

ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi nella sede della Fondazione o in altro luogo in Italia o all'Estero indicato dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si considera riunito anche con collegamento video e/o telefonico e/o informatico, la documentazione deve essere allegata al verbale del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente e in caso di sua assenza e/o impedimento dal Consigliere più anziano di carica o di età.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano riuniti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri nominati.

In caso di parità di voto prevale la proposta a cui accede il Presidente.

Le deliberazioni in merito a modificazioni dello Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria nei modi di legge) dovranno essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica.

In ipotesi di parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

Il Presidente potrà, altresì, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO

7.

Il Consiglio di Amministrazione elegge un Organo di controllo, anche monocratico, i cui membri sono scelti, o è scelto, tra i non Soci.

L'organo di controllo, anche monocratico, deve essere scelto in base ai requisiti indicati dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e segue le regole ivi contenute.

L'organo di controllo, anche monocratico, dura in carica per tre anni sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio ed i componenti sono rieleggibili.

Le eventuali sostituzioni di componenti dell'organo di controllo o dell'unico componente nel caso di organo monocratico, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'organo di controllo:

- esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l'organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/217 e successive integrazioni e modifiche. Resta salva la facoltà e la possibilità per la fondazione, nel caso di adozione di modello organizzativo,

di eleggere un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 231/01.

- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione con relazione scritta, a corredo del bilancio d'esercizio, e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

L'Organo di controllo si riunisce trimestralmente e di dette riunioni redige apposito verbale.

Le riunioni si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti l'Organo di controllo potrà competere un compenso per il loro operato, determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, su proposta del Presidente.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

8.

La fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, quando superi i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina l'eventuale corrispettivo spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata per tre esercizi, con scadenza alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

ESERCIZIO FINANZIARIO

9.

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi annuali o poliennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio redatto e depositato secondo la vigente normativa.

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo

6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il Bilancio è soggetto a pubblicità nelle forme e termini stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ESAURIMENTO DEGLI SCOPI - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

10.

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei consiglieri, che provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio che residua sarà devoluto, in corso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ad altri enti del terzo settore secondo le deliberazioni dell'organo sociale competente, acquisito il parere di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora, dopo due convocazioni, sia impossibile assumere la delibera, la delibera verrà assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero.

Nel caso si protraesse l'impossibilità di assumere la delibera, vi provvederà la seguente Autorità: Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino.

CLAUSOLA DI RINVIO

11.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni e del Codice Civile in quanto compatibili.

La denominazione "ente del terzo settore" e dell'acronimo "Ets" acquisterà efficacia automaticamente e solo successivamente come effetto dell'iscrizione della fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore previsto

dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e solo successivamente tale denominazione sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico e potrà essere inserito nella denominazione sociale. Di conseguenza, nel periodo transitorio, per l'efficacia automatica dell'utilizzo della locuzione "ente del terzo settore" o dell'acronimo "Ets", queste sono subordinate alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, e successive integrazioni e modifiche ed all'iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

FIRMATO GIOVANNI GASPARINI
CESARE LICINI NOTAIO

Io sottoscritto Dott. Cesare Mario Licini, Notaio in Pesaro, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Pesaro, 27 gennaio 2023